

Decreto federale che stanziava mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2004–2007

del 5 giugno 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 6 della legge del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura;

visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 2002²,

decreta:

Art. 1

¹ Per gli anni 2004–2007 sono stanziati i seguenti importi massimi:

- | | | |
|----|---|----------------------------|
| a. | per i provvedimenti nell'ambito del miglioramento delle basi di produzione e delle misure sociali | 1 129 milioni di franchi; |
| b. | per i provvedimenti intesi a promuovere la produzione e lo smercio | 2 946 milioni di franchi; |
| c. | per il versamento di pagamenti diretti | 10 017 milioni di franchi. |

² Il Consiglio federale può procedere a trasferimenti di crediti nell'ambito di pagamento di cui all'articolo 1 lettere b e c per adempiere impegni dell'OMC oppure in virtù dell'articolo 73 LAgr.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 5 giugno 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 7 maggio 2003

Il presidente: Yves Christen

Il segretario: Christophe Thomann

3435

¹ RS 910.1

² FF 2002 4208